

Codice A1604C

D.D. 4 settembre 2026, n. 649

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile ubicata presso località Alpe Colpreto, nel Comune di Malesco (VB) e gestita dalla Società Idrablu S.p.A..



ATTO DD 649/A1604C/2026

DEL 04/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile ubicata presso località Alpe Colpreto, nel Comune di Malesco (VB) e gestita dalla Società Idrablu S.p.A..

Al fine di implementare la risorsa idrica del proprio sistema acquedottistico, la Società Idrablu S.p.A. - gestore d'ambito - con istanza in data 19/8/2019 ha trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - domanda di nuova concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente ubicata presso località *Alpe Colpreto*, nel Comune di Malesco (VB), richiedendo i seguenti quantitativi: portata massima 1,53 l/s, portata media 0,98 l/s, volume annuo massimo derivato 48.250,08 metri cubi, con prelievo continuativo dall'1/01 al 31/12.

Nell'ambito dell'istruttoria in capo all'amministrazione provinciale, secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del regolamento regionale 10/R/2003, l'ASL e l'ARPA competenti per territorio hanno espresso i propri pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell'opera di presa. L'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - con nota in data 18/12/2019, ha espresso parere preventivo favorevole, sottolineando che la risorsa idrica necessita dell'ottenimento del giudizio di qualità e idoneità all'uso ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 26/3/1991 e delle linee guida regionali per l'attuazione del d.lgs 31/2001 e ss.mm.ii.; l'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, con nota in data 25/5/2022, ha espresso parere ambientale favorevole condizionato all'installazione di un misuratore di volume posizionato in corrispondenza dell'immissione delle acque nel circuito acquedottistico.

A seguito della valutazione di ammissibilità dell'istanza, l'amministrazione provinciale ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della nuova concessione di piccola derivazione di acqua pubblica.

Nel corso del procedimento, il gestore Idrablu S.p.A. ha fatto ulteriormente pervenire alla Provincia del Verbano Cusio Ossola:

- una nuova relazione documentale nella quale ha rideterminato i parametri di prelievo, come di seguito indicato: portata massima 1,53 l/s, portata media 0,23 l/s, volume annuo massimo derivato 7.300 metri cubi, con prelievo continuativo dall'1/01 al 31/12 (nota del 15/6/2020);

- un'istanza di licenza di attingimento per poter attivare provvisoriamente la derivazione dalla sorgente, vista l'emergenza idrica che ha provocato carenza di acqua potabile nel Comune di Malesco (nota del 23/11/2022).

La Provincia del Verbano Cusio Ossola - vista la nota dell'ASL del 2/2/2022 contenente il giudizio favorevole di qualità e di idoneità d'uso dell'acqua proveniente dalla sorgente di *Alpe Colpreto*, previa disinfezione prima della sua immissione nella rete di distribuzione e l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Malesco n. 3/23 del 30/3/2023 che impone un uso razionale e corretto dell'acqua potabile per via dello stato di emergenza idrica dichiarato sia a livello regionale che a livello nazionale - con la determinazione n. 762 del 28/4/2023 ha autorizzato provvisoriamente la Società Idrablu S.p.A., fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla derivazione di acque sorgive in località Alpe Colpreto, per una portata massima di 1,53 l/s, una portata media di 0,23 l/s, pari ad un volume annuo massimo derivato di 7.300 metri cubi, con prelievo continuativo dall'1/01 al 31/12, nelle more del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto e comunque non oltre il termine della criticità idrica dichiarata dallo stesso Comune di Malesco.

Successivamente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il gestore Idrablu S.p.A. - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 24/6/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Marco Cattin - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

La sorgente in esame è ubicata nella parte sud-occidentale del concentrico comunale di Malesco, presso località Alpe Colpreto, nel bacino del rio Calegnasca (affluente di destra del torrente Loana), ad una quota di circa 1.210 metri s.l.m.; dal punto di vista catastale, è identificabile nei mappali n. 75-125 del foglio n. 30.

Il territorio comunale di Malesco è posto su un terrazzamento alla confluenza dei torrenti Loana e Melezzo orientale, in Val Vigizzo, valle la cui conformazione morfologica è il risultato dell'azione modellatrice dei ghiacciai e dell'attività torrentizia: trattasi, infatti, di una valle-altopiano sospesa con asse ad andamento Est-Ovest impostata lungo un lineamento tettonico di importanza regionale (Linea delle Centovalli) lungo la quale scorrono i torrenti Melezzo occidentale e Melezzo orientale. Perpendicolarmente all'asse principale della valle, nei pressi di Druogno, è presente un'ampia sella spartiacque, di natura glaciale, che convoglia le acque defluenti dalle pendici sovrastanti verso due direzioni opposte: verso Ovest il Melezzo occidentale, che confluisce nel fiume Toce nella piana di Domodossola e verso Est il Melezzo orientale, che percorre le Centovalli svizzere fino a portare le sue acque nella Maggia e, quindi, nel lago Maggiore, nelle vicinanze di Locarno, nel Canton Ticino (Svizzera).

Dal punto di vista geologico, nella Val Vigizzo, affiorano rocce che sono pertinenti a tutti i domini della fascia ossolana (Sudalpino, Austroalpino e Pennidico): in particolare, nell'area della Valle Loana affiorano rocce metamorfiche che appartengono alla Zona Sesia-Lanzo quali ortogneiss, paragneiss, migmatiti e serpentino-scisti (queste ultime sono note con il nome comune di Pietra Ollare) e rocce della Zona Ivrea-Verbano, quali anfiboliti, paragneiss e marmi; altre rocce presenti in maniera discontinua e locale nella valle sono le quarziti micacee, rocce metamorfiche che derivano dal metamorfismo di antiche rocce sedimentarie ricche in quarzo.

Dal punto di vista strutturale, la Val Vigizzo ha la particolarità di essere impostata lungo il sistema di faglie della Linea delle Centovalli, linea tettonica di importanza minore diretta da Ovest a Est e che si raccorda verso Ovest con la Linea del Sempione e verso Est con la Linea Insubrica; la Linea delle Centovalli è responsabile della deformazione sia fragile che duttile delle rocce localizzate

lungo la Val Vigezzo e le Centovalli. Questo incrocio e sovrapposizione di lineamenti tettonici è responsabile di una complessa situazione strutturale nel tratto della Val Vigezzo nei pressi della Valle Loana e quindi, conseguentemente, dell'instabilità dei versanti che caratterizzano questo tracciato vallivo. Inoltre, la Linea delle Centovalli, attiva nel Quaternario, è stata la causa della creazione di un bacino nel fondovalle vigezzino, la cui area depressa fu occupata da un esteso lago (la cui presenza è testimoniata dalla deposizione di sedimenti lacustri) formatosi in seguito al ritiro dei ghiacci e prosciugatosi nel corso dei millenni grazie all'azione erosiva dei corsi d'acqua.

Dal punto di vista morfologico, la Val Vigezzo ha subito un pronunciato modellamento glaciale a cui hanno fatto seguito, con fasi alterne di deposizione lacustre e di rimaneggiamento fluvio-glaciale, rilevanti fenomeni deposizionali. In particolare, la valle del torrente Loana è stata condizionata da un insieme di fattori che vanno dalla erosione glaciale, alla tettonica e ai dissesti, fenomeni che, di volta in volta, hanno modificato il paesaggio. Complessivamente la valle è del tipo sospeso, cioè presenta uno sbocco vallivo sopraelevato di alcune centinaia di metri rispetto alla zona di confluenza, rappresentata dalla Val Vigezzo; per tale motivo, in tempi abbastanza recenti (alla fine della glaciazione würmiana), il torrente Loana ha profondamente eroso questo gradino, formando una stretta incisione che si estende per buona parte del tronco terminale della valle.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che l'area di alimentazione della sorgente - localizzata nel bacino del rio Calegnasca (affluente di destra del torrente Loana) - ha una forma stretta e allungata orientata Nord-Sud e una superficie di circa 0,34 chilometri quadrati.

Il bacino idrografico del rio Calegnasca è roccioso e contraddistinto da cascate e balze in roccia, inoltre non vi è deposito alluvionale di significativo spessore da giustificare condizioni di circolazione idrica nel sub-alveo; l'impluvio che caratterizza il bacino è in relazione sia con gli accumuli nivali, sia con le precipitazioni meteoriche che s'infiltrano nella coltre detritica che ricopre le zone rocciose dove scorrono le acque. Per quanto riguarda l'interferenza con il rio Calegnasca, nel corso dei sopralluoghi effettuati dal proponente e, in precedenza, dai tecnici di Idrablu S.p.A. e da quelli del Comune di Malesco, si è osservato che la sorgente mantiene una portata costante anche nei periodi di scarse o nulle precipitazioni, avvalorando il carattere di sorgente profonda in roccia da un acquifero non influenzato da quello superficiale. L'emergenza sorgentizia può quindi essere classificata come *sorgente di frattura o faglia*, in quanto la zona rocciosa da cui scaturisce è posta lateralmente al corso d'acqua; le fratture sono orientate, prevalentemente, Nord-Sud e Nord/Est-Sud/Ovest, in maniera minore Nord/Ovest-Sud/Est.

Per quanto riguarda la permeabilità dell'ammasso roccioso, si verifica un sensibile decremento della permeabilità con l'aumentare della profondità. Ciò è legato essenzialmente a due fattori:

- spiccata alterabilità dei minerali costituenti i micascisti che danno luogo a materiale argilloso;
- intensa tettonizzazione a cui tali rocce sono state sottoposte e che ha determinato la degradazione meccanica dei micascisti con abbondante formazione di materiale limoso.

I tecnici di Idrablu S.p.A. e quelli comunali hanno effettuato, nel tempo, misure di portata alla sorgente, determinando i seguenti valori: 1,53 l/s il 3/7/2019, 1,35 l/s il 7/8/2019 e 1,61 l/s il 7/2/2022.

Dal monitoraggio delle portate effettuato nel corso dei sopralluoghi presso l'opera di presa si è appurato che la sorgente appartiene ad un sistema di circolazione dispersivo, caratterizzato da rocce metamorfiche con numerosi sistemi di discontinuità tra loro collegati, nei quali esiste una complessa rete di flusso, diffusa e alquanto ben distribuita nella miriade di discontinuità dell'ammasso roccioso. Le acque, pertanto, si spostano lentamente nell'ammasso roccioso, a seguito della permeabilità ridotta della rete di drenaggio e questo fattore parrebbe suggerire una situazione di vulnerabilità intrinseca bassa ma, non avendo dati sufficienti di portata, il proponente ha optato, come imposto dalla normativa vigente, di considerare una vulnerabilità intrinseca elevata, seppur in assenza di centri di pericolo. Tali tipologie di sorgenti risultano alimentate da acque infiltratesi nel substrato roccioso anche diversi anni prima e non vi è quindi possibilità di correlare le

precipitazioni con le portate, che mostrano variazioni abbastanza contenute nel tempo, con incrementi non correlabili con i singoli eventi infiltrativi e, in genere, sfasati di diversi mesi rispetto a questi.

Non avendo a disposizione dati di portata sufficienti e riferiti ad un anno idrologico per definire la curva di efflusso sorgivo, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso, indispensabili per valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; in assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia della sorgente imponendo la condizione maggiormente cautelativa, corrispondente a un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione dell'area sottoposta a salvaguardia coincida con il bacino imbrifero sotteso dalla captazione e che abbia le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di tutela assoluta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Considerata l'assenza di una suddivisione dell'area in zona di rispetto allargata e in zona di rispetto ristretta, dovranno essere cautelativamente considerati i vincoli riferiti a quest'ultima, così come definiti nel regolamento regionale 15/R/2006.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tav. n° 6 – Carta delle aree di salvaguardia proposte e dei mappali vincolati - Sorgente Colpreto - Scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Marco Cattin - e agli atti con la documentazione trasmessa.

La suddetta perimetrazione ricade totalmente nel territorio del Comune di Malesco (VB) che, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 14/2/2026 - agli atti dell'amministrazione - ne ha preso atto, approvandola.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che l'area di salvaguardia non comporta, in generale, particolari conseguenze sulla fruibilità territoriale, dal momento che ricade totalmente in un contesto montano boscato, privo di qualunque tipo di insediamento antropico e di possibilità di pascolo o stabulazione animale. All'interno del bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente non sono stati individuati centri di pericolo significativi, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale e, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito (attività agricole e di pascolo) dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006; nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, visionata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 5/5/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha

comunicato di accogliere positivamente la scelta del proponente di considerare a scopo cautelativo, in assenza di informazioni sufficienti di portata per definire la curva di efflusso sorgivo, una classe di vulnerabilità intrinseca elevata, ritenendo condivisibile la perimetrazione proposta per l'area di salvaguardia presentata.

L'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti, effettuati gli opportuni accertamenti e preso atto che all'interno dell'area di salvaguardia proposta non sono presenti centri di pericolo e non vengono svolte attività di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, con nota in data 16/6/2026 - agli atti dell'amministrazione - ritiene di poter confermare il parere preventivo favorevole in merito alla proposta di definizione presentata, a condizione che l'opera di presa sia messa in sicurezza nei confronti di eventuali infiltrazioni nella falda captata delle acque del rio Calagnasca che attraversa la zona di rispetto e che venga garantita altresì l'assenza di attività agro-silvo-pastorali nella medesima area.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 16/7/2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta risulta dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- richiamato il parere ASL del 2/2/2022, il gestore Idrablu S.p.A. provveda alla disinfezione delle acque captate prima della loro immissione nella rete di distribuzione;
- richiamato il parere ARPA del 25/5/2022, si provveda all'installazione di un misuratore di volume posizionato in corrispondenza dell'immissione delle acque nel circuito acquedottistico;
- si provveda all'adeguamento, sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; la recinzione dovrà essere ripristinata in caso di danneggiamenti e l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e manutenzione periodica dell'opera di presa, nonché si preveda la sua messa in sicurezza nei confronti di eventuali infiltrazioni nella falda captata delle acque del rio Calagnasca che attraversa la zona di rispetto;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;

- sia vietato nell'area di salvaguardia l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, con particolare attenzione ad evitare la stabulazione e il transito del bestiame;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

Vista l'istanza, in data 19/8/2019, con la quale la Società Idrablu S.p.A. ha presentato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 - domanda di nuova concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente ubicata presso località *Alpe Colpreto*, nel Comune di Malesco (VB) - in misura di l/s massimi 1,53 e medi 0,98, per un volume annuo massimo derivato di 48.250,08 metri cubi, con prelievo continuativo dall'1 gennaio al 31 dicembre;

vista la nota dell'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 18/12/2019;

vista la nota, in data 15/6/2020, con la quale la Società Idrablu S.p.A. ha presentato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola una nuova relazione documentale nella quale ha rideterminato i parametri di prelievo dalla sorgente *Alpe Colpreto* - in misura di l/s massimi 1,53 e medi 0,23, per un volume annuo massimo derivato di 7.300,00 metri cubi, con prelievo continuativo dall'1 gennaio al 31 dicembre;

vista l'ulteriore nota dell'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 2/2/2022;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 25/5/2022;

vista l'istanza, in data 23/11/2022, con la quale la Società Idrablu S.p.A. ha presentato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola domanda di licenza di attingimento per poter attivare provvisoriamente la derivazione dalla sorgente *Alpe Colpreto*, considerata l'emergenza idrica che ha provocato carenza di acqua potabile nel Comune di Malesco;

vista l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Malesco n. 3/23 del 30/3/2023 che impone un uso razionale e corretto dell'acqua potabile per via dello stato di emergenza idrica dichiarato sia a livello regionale che a livello nazionale;

vista la determinazione n. 762, in data 28/4/2023, con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato provvisoriamente la Società Idrablu S.p.A., fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla derivazione di acque sorgive in località *Alpe Colpreto*, per una portata massima di 1,53 l/s, una portata media di 0,23 l/s, pari ad un volume annuo massimo derivato di 7.300,00 metri cubi, con prelievo continuativo dall'1 gennaio al 31 dicembre, nelle more del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto e comunque non oltre il termine della criticità idrica dichiarata dal Comune di Malesco;

visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Malesco (VB) n. 10, in data 14/2/2026,

con il quale si è preso atto e si è approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 5/5/2026 - prot. n. 692;

vista la nota dell'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 16/6/2026 - prot. n. 44201/26/SIAN;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 24/6/2026 - prot. n. 0001059, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

- a. L'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile ubicata presso località *Alpe Colpretto*, nel Comune di Malesco (VB) e gestita dalla Società Idrablu S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tav. n° 6 – Carta delle aree di salvaguardia proposte e dei mappali vincolati - Sorgente Colpretto - Scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Marco Cattin - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge*

regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

- c. Il gestore della captazione - Idrablu S.p.A. - come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere; la recinzione dovrà essere ripristinata in caso di danneggiamenti e l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell’opera di presa, nonché la sua messa in sicurezza nei confronti di eventuali infiltrazioni nella falda captata delle acque del rio Calagnasca che attraversa la zona di rispetto;
 - provvedere a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
 - provvedere alla disinfezione delle acque captate prima della loro immissione nella rete di distribuzione, come evidenziato nella nota ASL del 2/2/2022;
 - provvedere all’installazione di un misuratore di volume posizionato in corrispondenza dell’immissione delle acque nel circuito acquedottistico, come evidenziato nella nota ARPA del 25/5/2022.
- d. A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - Idrablu S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all’ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - all’ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.
- d. A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Malesco, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all’interno dell’area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

Carta delle aree di salvaguardia proposte e dei mappali vincolati
Sorgente Colpretto
Scala 1:2.000

- Zona di tutela assoluta ZTA
Mappali interessati: Foglio 30, n° 75* e 125*
 - Zona di rispetto ZR
Estensione a monte: intero bacino
Mappali interessati: Foglio 30, n° 75* e 125*
 - Bottino di presa
 - Delimitazione bacino idrografico sotteso al bottino di presa
- * mappali interessati solo in parte

